

dita dei beni ademprivili, i quali altrimenti dovrebbero rimanere in consegna del demanio, certamente senza beneficio alcuno dello Stato; il quale provvedimento è tanto più accettabile, perchè, mentre lo Stato va ad assumere un impegno di maggior garanzia verso la compagnia concessionaria, è assai opportuno che esso si assicuri una nuova fonte di rendita quale sarebbe quella che si creerebbe coll'alienazione dei beni ademprivili.

I Sardi, forse, si illudono sperando che colla presente convenzione si assicuri la costruzione delle loro ferrovie. Pure, dacchè essi hanno fede nella riuscita, dacchè la proposta della Commissione elimina le ragioni di dissenso che rendevano assolutamente inaccettabile la proposta ministeriale, noi possiamo votare la legge, purchè non siano alterate le proposte della Commissione che tendono a soddisfare con maggiore equità agl'interessi di tutta l'isola.

*Voci a sinistra.* Ai voti! La chiusura!

**PRESIDENTE.** Non tanta fretta! Si potrà votare ugualmente.

**CALVO.** Prego l'onorevole ministro di credere che non intesi fare appunto nè a lui, nè ai suoi predecessori. Io so, come sanno tutti, che se le strade ferrate non furono fatte in Sardegna, ciò avvenne non già per colpa del Governo, ma per le condizioni della società assuntrice.

Se poi ho raccomandato che il signor ministro faccia invigilare la buona esecuzione dei lavori, può essere sicuro che non parlai a caso. Egli potrà fare esaminare il materiale stato adoperato, e allora riconoscerà certamente che la mia istanza non era fuori di proposito.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**PERUZZI, relatore.** Ho sentito che volevano chiudere la discussione, e, per parte mia, non avrei avuto alcuna difficoltà. Ma se essa deve proseguirsi, io dirò semplicemente brevi parole intorno agli articoli proposti dall'onorevole Cadolini. Quanto all'articolo secondo, veramente si avrebbe un pericolo, qualora fosse messo in questa e non in tutte le leggi, colle quali si approvano convenzioni di strade ferrate; poichè in tutte le convenzioni di questo genere, come pure nella legge dei lavori pubblici, è pattuita la decadenza. Mi pare quindi che si verrebbe a diminuire la responsabilità dei ministri, i quali hanno il dovere, quando avvengano i casi di decadenza contemplati nella convenzione da essi stipulata a nome del Governo, di fare eseguire il contratto.

Una volta che per legge è approvata questa convenzione, una volta che in essa è stabilito che, dati quei determinati casi, la società incorrerà nella decadenza, io credo che, senza bisogno di altro, il ministro abbia il dovere di far dichiarare la decadenza, e, non facendolo, manchi al suo dovere.

Sicchè, se noi mettiamo un articolo di legge unicamente per dire che il ministro ha il dovere di eseguire

quel patto della convenzione, mi pare che veniamo con ciò ad attenuare la responsabilità del ministro rispetto a tutte le altre leggi portanti convenzioni dove quest'articolo non è ripetuto, e rispetto a tutti gli altri patti della convenzione per riguardo ai quali non si dispone con un articolo di legge che il Governo sia obbligato ad eseguire la convenzione.

Mi permette di sottoporre queste osservazioni all'onorevole Cadolini colla speranza che egli si persuaderà della maggiore convenienza di lasciare le cose come stanno.

Rispetto poi a quell'articolo terzo, che egli ha proposto relativamente al modo di vendita dei beni ademprivili, dirò che la Commissione infatti aveva portata la sua attenzione su quest'argomento, ma essa ha ritenuto che non occorresse un articolo speciale, inquantochè una volta che questi beni ademprivili per le leggi del 1863 e del 1865 sono dichiarati beni demaniali, pareva che fossero consolidati nella massa dei beni demaniali, ed in conseguenza soggetti alle disposizioni della legge generale intorno alla vendita di quei beni, che non è già la legge del 15 agosto 1867 relativa alla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico; imperocchè, sebbene non l'abbia molto in pratica, non mi sembra che quella legge possa applicarsi in questo caso. Infatti, in essa si contengono delle disposizioni speciali, relative, per esempio, alla determinazione del prezzo; elementi che non abbiamo per questi beni ademprivili che diventerebbero demaniali. Invece, questi beni ademprivili sono nella condizione di tutti quanti gli altri beni demaniali, e in conseguenza si può procedere ai termini della legge generale, la quale stabilisce i modi d'alienazione dei beni del demanio dello Stato.

Mi sembra quindi che, o non ci sia bisogno di alcun'altra disposizione, o se una ne occorre, non dovrebbe consistere nel richiamare quelle della legge del 15 agosto 1867, perchè molte di esse non potrebbero essere applicate al caso; ma bensì quelle della legge generale sulla vendita dei beni ecclesiastici, promulgata nel 1862, se non isbaglio.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

**CANTELLI, ministro per i lavori pubblici.** Convengo coll'onorevole relatore della Commissione che l'articolo proposto dall'onorevole Cadolini per obbligare il Governo a dichiarare la decadenza nulla aggiungerebbe all'obbligazione ed al diritto che già stanno nella legge organica sulle ferrovie, e che sono contenuti anche in questa convenzione, di poter cioè dichiarare la decadenza nei casi previsti. Se la decadenza non fu dichiarata per alcune società che vi erano incorse, ciò dipendette da cause di un ordine superiore, e del cui apprezzamento il Ministero assunse la responsabilità. Nè il Parlamento disapprovò mai il fatto del Ministero; i ministri infatti gli sottoposero ripetutamente nuove concessioni modi-